



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dir.RU/AC/AT

Ai Direttori delle Scuole di
Specializzazione in Medica e Chirurgia
Loro Sedi

e p.c. Al Prof. Gian Vincenzo Zuccotti
Presidente del Comitato di Direzione
della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Sede

**Oggetto: - Assenze dei medici in formazione specialistica per impedimenti temporanei e per motivi personali art. 40 del D.Lgs. 368/1999;
- Nuova procedura della rilevazione assenze**

In riferimento all'art. 40 del D. Lgs. 368/1999 e alla nota n. 3750 del 06/02/2019 del MIUR in materia di gestione delle assenze dei medici in formazione specialistica, si riportano di seguito alcune precisazioni relativamente all'applicazione della normativa vigente.

- Assenze dei medici in formazione specialistica per impedimenti temporanei superiori ai 40 giorni consecutivi.

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, malattia e servizio militare, determinano la sospensione del periodo di formazione e l'obbligo per lo specializzando di recuperare le assenze effettuate¹. In questi casi, la Direzione della Scuola deve comunicare l'assenza dello specializzando alla Direzione Risorse Umane, Ufficio contratti di Formazione e Ricerca (qui di seguito Ufficio), che darà corso alla sospensione del periodo di formazione, nonché alla modifica dell'importo del trattamento economico e alla determinazione del periodo di recupero.

Ai fini della comunicazione dello stato di gravidanza, la specializzanda dovrà utilizzare l'apposita procedura messa a disposizione dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro al seguente URL: <https://work.unimi.it/rlavoro/permessi/27896.htm#par120584>. Al termine del periodo di sospensione (sia esso per maternità o malattia), la Direzione della Scuola è tenuta a comunicare all'indirizzo presenze.specializzandi@unimi.it, la data di ripresa dell'attività formativa dello specializzando per permettere all'Ufficio di riprendere il pagamento dell'intero trattamento economico.

L'assenza per malattia, deve essere giustificata mediante certificato telematico, il quale può essere rilasciato sia dal proprio medico di base che da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

¹ Dlg 368/1999, art 40 "...3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni"



Lo specializzando è tenuto a dare immediatamente notizia dell'assenza alla Direzione della Scuola ed a comunicare, al massimo entro il giorno successivo, l'evento, il numero di protocollo del certificato telematico (PUC, leggibile in alto a sinistra), insieme alla durata della malattia via e-mail a: presenze.specializzandi@unimi.it e all'indirizzo mail istituzionale della Direzione della Scuola di Specializzazione.

Ai fini della corretta compilazione del certificato medico lo specializzando dovrà indicare l'Università degli Studi di Milano come destinatario del Certificato telematico.

- Assenze dei medici in formazione specialistica per impedimenti temporanei inferiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi

Gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi non rientrano tra le assenze per motivi personali di cui al comma 4 dell'art 40², in quanto gli stessi, debitamente certificati, sono da ritenersi giustificati *ex se* in applicazione dei principi generali dell'Ordinamento giuridico.

Anche in tale fattispecie l'assenza per malattia deve essere giustificata mediante certificato telematico, il quale può essere rilasciato sia dal proprio medico di base che da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Lo specializzando è tenuto a dare immediatamente notizia dell'assenza alla Direzione della Scuola ed a comunicare, al massimo entro il giorno successivo, l'evento, il numero di protocollo del certificato telematico (PUC, leggibile in alto a sinistra), insieme alla durata della malattia via e-mail a: presenze.specializzandi@unimi.it e all'indirizzo mail istituzionale della Direzione della Scuola di Specializzazione.

Ai fini della corretta compilazione del certificato medico lo specializzando dovrà indicare l'Università degli Studi di Milano come destinatario del Certificato telematico.

Le assenze per motivi personali

Le assenze per motivi personali (trenta giorni lavorativi, per anno accademico) devono essere richieste, alla Direzione della Scuola, utilizzando il modulo allegato, con congruo anticipo ed in ogni caso preventivamente autorizzate.

Si ricorda che la partecipazione a convegni, seminari, congressi, corsi, preventivamente autorizzata dal Direttore della Scuola come attività formativa, non rientra nel computo dei giorni di assenza per motivi personali.

Resta salva la necessità che, in entrambi i casi, sia comunque garantito, sotto la responsabilità dei Direttori delle Scuole, il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico della Scuola frequentata (da verificarsi a cura del Consiglio di Scuola che definirà le modalità con cui lo specializzando dovrà raggiungere gli obiettivi formativi qualora i periodi di assenza in argomento abbiano comunque pregiudicato tale aspetto) e che l'assenza non comporti sospensione della formazione né il conseguente recupero del periodo, in applicazione del comma 5 dell'art 40³.

² Dlgs 368/1999, art 40 " ...4. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3".

³ Dlgs 368/1999, art 40 " ...5. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- Assenze ingiustificate (art. 37 comma 5, del D.Lgs. 368/1999)

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata assenza ingiustificata, l'assenza non preventivamente autorizzata che non permetta il raggiungimento degli obiettivi formativi; tali assenze dovranno essere immediatamente comunicate dalla Direzione della Scuola all'Ufficio, per gli adempimenti necessari.

- Gestione delle assenze degli specializzandi

Al fine di monitorare la gestione delle assenze degli specializzandi, la Direzione della Scuola è tenuta ad inviare all'Ufficio, con cadenza trimestrale, un prospetto riepilogativo, nel quale verranno annotate, per ogni specializzando, le assenze effettuate dallo stesso nel trimestre precedente.

Il prospetto precompilato verrà inviato dall'Ufficio, a ciascuna Scuola e dopo la compilazione e la firma del Direttore, dovrà essere inviato all'indirizzo email: presenze.specializzandi@unimi.it.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente Responsabile
Direzione Risorse Umane
Anna Canavese